



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Home / Notizie / Cinque per mille: pubblicato il DPCM 23 luglio 2020

Cinque per mille: pubblicato il DPCM 23 luglio 2020

22 settembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020 il **DPCM 23 luglio 2020** recante "**Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi",** attuativo del **Decreto Legislativo n. 111 del 3 Luglio 2017** recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Con la pubblicazione del Decreto è arrivata al traguardo la **riforma dell'istituto del cinque per mille,** inserita all'interno del più ampio **processo di riforma del Terzo Settore**.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020

Disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. (20A04907) (GU Serie Generale n.231 del 17-09-2020)

Art. 16

Obblighi in capo ai beneficiari

- 1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
- 2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potra' operare, anche campione, a controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso degli enti beneficiari.
- 3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta

dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli

importi e conservati per 10 anni. 4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicita' sostenute per campagne di sensibilizzazione destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'art. 17.

5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresi', l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione di cui al comma 1, comunicazione all'amministrazione

erogatrice entro i successivi sette giorni.

- 6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 5, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
- 7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o o, in subordine, avvalendosi delle altre modalita' dall'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 17

Modalita' e termini per il recupero delle somme

- 1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato finalita' diverse da auelle istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese pubblicita' per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'art. 16, comma 3;
- qualora le somme erogate non siano state oggetto rendicontazione;
- d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno all'ammissione al beneficio;
- f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.
- 2. L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del

contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1,

trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi tasso legale, con decorrenza dalla corrispettivi al erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione interessi, viene disposto secondo le modalita' previste normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

Art. 18

Disposizioni finali e efficacia

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 deve intendersi operato al presente decreto.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2033



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Scopi dell'attività sociale	
C.F. dell'Ente	
con sede nel Comune di	
CAP via	
telefono fax email	
PEC	
Rappresentante legale C.F	
Rendiconto anno finanziario	
Data di percezione del contributo	
	EU
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-	EUI
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per	
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-	
porto rendicontato.	
2. Costi di funzionamento	EU
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric- ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc)	
3. Acquisto beni e servizi	EU
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap- parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti	
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc)	
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	EUI
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)	
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente	EUI
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-	
ciario	
6. Accantonamento	EU
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente	
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo	
che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione	
del contributo)	
TOTALE	EU
Language the bound of the control of	rolaniana aha da
I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una	
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaus contributo percepito.	itiva rutilizzo d
, Li	

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)